



**Azienda pubblica di servizi alla persona**  
**"OPERA PIA COIANIZ" – TARCENTO**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEI  
LOCALI DI PROPRIETA' DELL'"OPERA PIA COIANIZ"**

deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 17 del 4 giugno 2013

**Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di richiesta e l'utilizzazione temporanea di locali di proprietà dell'Opera Pia Coianiz da parte di terzi.
2. Si intende per temporanea l'utilizzazione fino a sei mesi: sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le utilizzazioni superiori a tale termine e le locazioni di unità immobiliari in quanto regolate da disposizioni speciali in materia.
3. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.
4. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

**Art. 2 - Locali concedibili**

1. Possono essere concessi in uso, secondo le norme del presente regolamento, i seguenti immobili:
  - a. Sala Riunioni – piano terra - Padiglione Foschia;
  - b. Sala Animazione – piano terra – Padiglione Principale.
2. Tali locali sono idonei e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, igiene, segnaletica, illuminazione, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, adeguatezza e conformità dei locali, delle attrezzature, dei macchinari, dei mobili e degli arredamenti, accessibilità ai locali.

**Art. 3 - Soggetti richiedenti e finalità d'uso dei locali**

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:
  - a. Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;
  - b. Organizzazioni Sindacali;
  - c. Organismi ed Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private;
  - d. Studi di consulenza, soggetti privati per lo svolgimento di convegni, corsi, congressi;
  - e. Enti pubblici;
  - f. Società, ditte, cooperative con le quali l'Opera Pia Coianiz ha in corso contratti d'appalto di servizi/lavori/forniture.

#### **Art. 4 - Forme di concessione**

1. La concessione dei locali di cui all'art. 2 del presente regolamento può essere fatta nelle seguenti forme:
  - a. concessione in uso non esclusivo a titolo oneroso;
  - b. concessione a titolo gratuito;
2. Per concessione non esclusiva a titolo oneroso si intende la possibilità, attribuita a più soggetti per attività periodiche, di usufruire dello stesso impianto o locale, accedendo ai locali in fasce orarie ben determinate, con cadenza periodica e per un periodo non superiore ad un anno.
3. La concessione a titolo gratuito è prevista nei casi in cui:
  - a. le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinata dalla stessa.
  - b. i locali siano utilizzati per assemblee sindacali, riunioni, corsi organizzati per i dipendenti dell'Opera Pia Coianiz e degli appaltatori.

#### **Art. 5 - Pagamenti e tariffe**

1. Le tariffe di concessione dei locali di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, tenuto conto dei costi di gestione dei locali e di tutte le spese annesse, in particolare delle spese di riscaldamento, pulizia, energia elettrica e di eventuali servizi accessori (materiali di consumo, ecc...).
2. Qualora un concessionario non utilizzi una struttura, pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo stabilito.
3. Il compenso dovrà essere versato al Tesoriere dell'Azienda entro e non oltre due mesi dal ricevimento da parte dell'Azienda di regolare fattura, la quale sarà emessa a termine di ogni iniziativa / corso.
4. Il mancato pagamento entro il trimestre successivo della tariffa stabilita per l'utilizzo, comporterà l'impossibilità di utilizzare i locali e l'esclusione del concessionario moroso da ogni ulteriore autorizzazione, oltre alle normali azioni dell'Azienda per il recupero del credito.

#### **Art. 6 - Modalità di richiesta dei locali**

1. I locali sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita istanza dell'interessato da presentare almeno 10 giorni prima della data prevista per l'utilizzo del locale.
2. Le istanze dovranno contenere:
  - la denominazione completa del soggetto richiedente (fisico o giuridico) e recapiti;
  - l'indicazione della persona responsabile effettivo della custodia delle chiavi dell'immobile, suo indirizzo e numero telefonico di reperibilità;
  - l'attività che si intende svolgere, l'indicazione del giorno, dell'orario e dei locali richiesti e indicativamente quante persone vi potranno essere presenti;
  - la necessità o meno di poter disporre di attrezzature informatiche o tecnologiche di proprietà della Azienda (computer, videoproiettore);
  - l'impegno del richiedente ad assumersi ogni responsabilità verso terzi senza esclusioni o riserve; a rimborsare gli eventuali danni arrecati ai beni utilizzati;
  - l'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo espresse nel presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione**

1. Presso l'Ufficio di Direzione Generale è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto richiedente.
2. A fronte delle istanze presentate, l'Ufficio di Direzione generale, verificata anche la disponibilità dei locali richiesti in utilizzo, provvederà al rilascio della concessione o ad

una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 5 giorni dalla data di protocollo della richiesta.

3. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.

#### **Art. 8 - Responsabilità del concessionario**

1. I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare i locali nei limiti dell'atto di concessione.
2. Gli utilizzatori rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale, economica derivante dall'operato del personale da essi designato all'utilizzo dei locali o comunque di terzi impegnati per conto degli utilizzatori stessi, nonché per omessa vigilanza o custodia, ai locali, agli arredi, alla strumentazione degli stessi od assegnata in uso, nei periodi di durata della concessione.
3. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata e della difformità d'uso, per la quale risponde all'Azienda, nel caso in cui derivi all'Opera Pia Coianiz, in qualsiasi modo, un danno. Inoltre il concessionario si impegna all'uso delle parti comuni della struttura e dei servizi igienici secondo le regole della civile convivenza, nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri utenti.

#### **Art. 9 - Modalità di utilizzo dei locali**

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la partecipazione dell'Amministrazione.
2. Il richiedente ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:
  - a. ritirare le chiavi del locale concesso;
  - b. divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
  - a. chiudere a chiave i locali concessi e riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso entro il giorno successivo;
  - b. custodire i locali e le attrezzature assegnate mentre è in corso l'uso;
  - c. spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di condizionamento prima di chiudere i locali;
  - d. riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti in consegna;
  - e. osservare e far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei bagni in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, attrezzature e quant'altro di proprietà o in uso all'Amministrazione;
  - f. utilizzare i locali solo per il fine contenuto nella richiesta;
  - g. nel caso di utilizzo di strumentazioni o di apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione, l'assegnatario della strumentazione o chi utilizza locali con strumentazione già predisposta si assume ogni responsabilità circa il corretto uso delle apparecchiature con eventuale rifusione del danno cagionato alle medesime;
  - h. utilizzare, qualora non di proprietà dell'Opera Pia Coianiz, solo materiale o apparecchiature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e nel rispetto del D. Lgs 81/2008 in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro. Il concessionario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità che tali apparecchiature non presentano vizi che possano arrecare danni agli impianti, ai locali, a terze persone;
  - i. non depositare – anche a titolo provvisorio - materiali e oggetti propri nei locali permessi all'uso, senza l'esplicita autorizzazione dell'Azienda;
  - j. affiggere quadri, manifesti, ecc. solo previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
  - k. osservare con la massima scrupolosità le norme igienico-sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.
3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente all'Amministrazione.

4. I locali devono essere lasciati dal concessionario nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo; i danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Coordinatore del Servizio tecnico e della sicurezza dell'Opera Pia Coianiz, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Coordinatore provvederà ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e a quantificare le spese per il recupero delle stesse.
5. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Coordinatore, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali.
6. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento/condizionamento o di illuminazione.
7. L'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone che potrebbero verificarsi durante il periodo di utilizzo dei locali.

#### **Art. 10 - Sistemazione dei locali**

1. L'Amministrazione concederà l'uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione e quindi con le attrezzature esistenti.
2. Ogni eventuale diversa sistemazione del locale da quella esistente (installazione di impianti di amplificazione/registrazione, trasporto di mobili, affissione di manifesti, bacheche, ecc) dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.
3. Qualora il concessionario effettui i suddetti interventi di sistemazione, al termine della concessione e comunque non oltre il giorno successivo, dovrà ripristinare i locali allo stato originario.
4. La pulizia del locale è a carico dell'Amministrazione.

#### **Art. 11 - Decadenza dalla concessione**

1. Oltre ai casi già disciplinati negli articoli precedenti, il Direttore Generale può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per motivate ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo.
3. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia in precedenza utilizzato i locali o le strutture in maniera difforme da quanto prescritto nella concessione e/o nel presente regolamento.
4. La revoca della concessione non prevede diritto di rivalsa alcuna da parte del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione.